



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione nr. 6 del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. -
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE.

L'anno duemilaventidue addì **trenta** mese di **Marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Andreis Fabio e Angeli Liliana.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

Premesso che:

con deliberazione n. 7 del 23.03.2015, il Consiglio comunale, avvalendosi della potestà regolamentare prevista in materia di IM.I.S., ha approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta, istituita con L.P. 14/2014, quale tributo proprio dei Comuni in sostituzione delle componenti I.MU.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Successivamente, con deliberazioni n. 4 del 23.03.2016 e n. 1 del 31.03.2017 il Consiglio comunale ha apportato alcune modifiche al Regolamento, necessarie soprattutto per adeguare la disciplina regolamentare alle disposizioni di legge in evoluzione.

Con l'art. 5 della L.P. 22/2021 la normativa IM.I.S., di cui alla L.P. 14/2014, è stata novellata in più punti con interventi strutturali a regime, rendendo di fatto opportuno l'aggiornamento delle norme regolamentari di riferimento. Si riportano di seguito le modifiche alla L.P. 14/2014, che implicano la necessità di intervenire con le modifiche alle norme regolamentari:

Articolo 10 comma 3 e articolo 11 comma 3: a partire dai provvedimenti sanzionatori collegati a violazioni in materia di comunicazione e dichiarazione IM.I.S. relativi al periodo d'imposta 2022, le sanzioni applicabili non sono più quelle di cui all'articolo 14 del D.L.vo n. 504/1992, ma quelle stabilite all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160/2019 (nuova disciplina dell'I.MU.P.). Le norme stabiliscono infatti espressamente l'applicazione all'IM.I.S. del nuovo regime sanzionatorio, e quindi, in caso di omissione od infedeltà negli adempimenti dichiarativi/comunicativi, o di mancata risposta alla richiesta di dati da parte del Comune. Si rende pertanto necessario apportare le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento e con le seguenti formulazioni:

Art. 7, comma 3:

“3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del decreto Legislativo n. 504 del 1992. all'articolo 1 comma 775 della Legge n. 160 del 2019.”

Art. 10, comma 2:

“2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. ~~La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.~~ La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 775 della L. n. 160 del 2019.”

Dato atto come la predetta norma, in applicazioni di consolidati orientamenti giurisprudenziali e in “adeguamento” rispetto a scelte già intervenute a livello nazionale modifica il regime delle esenzioni definendo una nuova casistica di non applicabilità delle esenzioni per abitazione principale:

Articolo 5, comma 2, lettera a): a partire dal periodo d'imposta 2022 viene sostituita la definizione della fattispecie imponibile "abitazione principale". Al di là del dato formale, occorre precisare che gli elementi costitutivi di questa tipologia di fabbricati come in vigore fino al 2021

vengono in larga parte mantenuti invariati. Le novità si appuntano, in specie, sul caso di residenze scisse tra coniugi in costanza di matrimonio (anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché della nuova formulazione normativa I.MU.P. di tale fattispecie di cui all'articolo 5decies del D.L. n. 146/2021) con una nuova puntuale definizione di questa situazione particolare.

Nello specifico:

- rimane invariato il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale nel fabbricato "abitazione principale" (e relative pertinenze) da parte del soggetto passivo e contemporaneamente del proprio nucleo familiare;

- è confermato che se i coniugi in costanza di matrimonio pongono la residenza in due fabbricati diversi, (solo) uno dei due continua ad essere considerato "abitazione principale". E' confermato inoltre che tra i due fabbricati viene obbligatoriamente ed automaticamente considerato abitazione principale quello nel quale pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale i figli se presenti nel nucleo familiare;

- viene precisato, rispetto alla precedente formulazione, che i fabbricati nei quali i coniugi pongono la residenza separata devono essere entrambi soggetti IM.I.S. in capo ai coniugi stessi, con riferimento al presupposto di cui agli articoli 2 e 4 della L.P. n. 14/2014. Diversamente, il riconoscimento dell'abitazione principale non può avvenire;

- rispetto alla precedente formulazione, viene estesa e riconosciuta l'assimilazione per uno dei due fabbricati nei quali i coniugi pongono la residenza scissa anche se uno dei fabbricati è localizzato in Comune esterno alla Provincia di Trento. Laddove, quindi, venisse riconosciuto come "abitazione principale" ai fini I.MU.P. il fabbricato localizzato fuori provincia, il fabbricato che insiste sul territorio provinciale non potrà godere della stessa fattispecie. Al fine di facilitare l'attività di controllo, la nuova formulazione dell'articolo 5, comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014 riconosce ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare IM.I.S., la possibilità di introdurre in capo ai contribuenti/coniugi l'obbligo di presentare una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, con la quale far conoscere quale dei due fabbricati sia "abitazione principale" a loro valutazione, fermo restando l'automatismo di legge in caso di presenza di figli nel nucleo familiare. Questa facoltà, se attuata, potrà consentire un più agevole controllo della situazione anche nel rapporto con i Comuni esterni alla Provincia. Il Comune, con il proprio regolamento, potrà disciplinare le modalità e le tempistiche per la presentazione della comunicazione. La comunicazione presentata dai contribuenti deve essere valutata ed accertata dal Comune in base ai sopra richiamati principi della "dimora abituale"; la comunicazione costituisce espressione di volontà da parte dei soggetti passivi ma non è costitutiva di alcun diritto, lasciando inalterato in capo al Comune ogni potere di accertamento sostanziale.

Si rende pertanto necessario **modificare il comma 2 dell'art. 7, aggiungendo la lett. d)** con la seguente formulazione:

“ d) individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.a) della L.P. 14/2014, il fabbricato che costituisce "abitazione principale" si individua senza obbligo di comunicazione solo nel caso in cui in esso risiedano tutti i figli del nucleo familiare.”

Articolo 10, comma 1 della L.P. 14/2014: la formulazione letterale della norma, che riguarda la determinazione dei termini per l'attività di accertamento IM.I.S. da parte dei Comuni, viene adeguata ai più recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, inserendo esplicitamente la dizione "termine di decadenza" in corrispondenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di accertamento per la notifica dei relativi provvedimenti ai contribuenti.

Si tratta di un adeguamento formale e nessuna modifica interviene sul piano sostanziale.

Si rende pertanto necessario modificare **l'articolo 10, comma 1** con la seguente formulazione:

“1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di *decadenza* per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.”

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque di aggiornare il Regolamento IM.I.S. aggiungendo la lett. d) al comma 2 dell'art. 7 "Comunicazioni dei contribuenti" e modificando il comma 3 dello stesso articolo 7, l'art. 9 comma 1 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 10 "Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di procedere con le suddette modifiche al Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice;

Dato atto che le modifiche al regolamento trovano applicazione dall'01.01.2022 in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 fissato il 31.03.2022, giuste disposizioni di cui all'art. 52, comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8, comma 3 della L.P. 14/2014;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del settore economico finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 26 novembre 2021 n. 32.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.2.1994, in ultimo modificato con deliberazione n. 7 dd. 09.03.2016.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) come indicato in appresso, facendo proprio il nuovo testo allegato:

introduzione della lett. d) al comma 2 dell'art. 7:

"d. individuazione del fabbricato che costituisce "abitazione principale" del nucleo familiare, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza anagrafica in fabbricati diversi ed abbiano entrambi in capo il presupposto d'imposta di cui agli artt. 2 e 4 della L.P. 14/2014. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett.a) della L.P. 14/2014, il fabbricato che costituisce "abitazione principale" si individua senza obbligo di comunicazione solo nel caso in cui in esso risiedano tutti i figli del nucleo familiare. "

modifica del comma 3 dell'art. 7:

"3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della Legge n. 160 del 2019 .";

modifica del comma 1 dell'art 9

"1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

modifica del comma 1 dell'art. 10:

"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.";

modifica del comma 2 dell'art. 10:

"2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 775 della L. n. 160 del 2019.;

2. di dare atto che, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, le modifiche del Regolamento di cui al punto 1), trovano applicazione dal 1° gennaio 2022;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui all'art. 13, commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:

- opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - I.M.I.S. - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data,30/03/2022

IL RESPONSABILE
- dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 30/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
- Zanini Valentina -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 30/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 31/03/2022 al giorno 10/04/2022.

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 30/03/2022 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 30/03/2022

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 30/03/2022

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
